

Approfondimento n. 2 – 29 maggio 2024

D.LGS. 219/2023: MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Simone Pellegrin



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Introduzione

Il D.lgs. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio scorso, modifica lo Statuto dei Diritti del Contribuente (l. 212/2000) in attuazione della legge sulla Delega Fiscale (l. 111/2023), in particolar modo degli artt. 4 e 17.

Tra le novità più rilevanti per gli enti locali spiccano l'introduzione del principio del contraddittorio obbligatorio, la revisione dell'autotutela, che prevede casi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il divieto di *bis in idem* e la modifica delle disposizioni sull'interpello.

Di seguito sono riportati gli articoli contenenti tali novità (con sfondo grigio), accompagnati dall'interpretazione fornita dal Senato all'interno del dossier "Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente", atto del Governo n. 97 (in corsivo) oltre ad alcune considerazioni operative relative all'impatto delle modifiche apportate sullo svolgimento delle attività quotidiane degli uffici (con sfondo giallo).

1. Principio del contraddittorio (art.1, comma 1, lettera e)

La disposizione normativa introduce l'art. 6-bis allo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

Il comma 1 del nuovo articolo 1 stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il Governo chiarisce che l'intervento è volto ad adeguare la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell'Unione Europea, rispettando altresì i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Il comma 2 esclude il diritto al contraddittorio per gli atti privi di contenuto provvedimentoale. Il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che sono esclusi gli atti istruttori e, più in generale, gli atti privi di immediata lesività; per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, resta invariata la relativa disciplina, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Si individuano inoltre le modalità atte a garantire il contraddittorio. In particolare, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema del provvedimento tributario atto a incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il provvedimento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente ovvero a quello prorogato dall'amministrazione, ove ritenuto necessario ai fini del contraddittorio, per non più di trenta giorni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.»

Nel caso in cui il Comune rigetti le controdeduzioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio vi è l'obbligo di motivazione rafforzata per l'ente impositore.

Se durante il periodo riservato al contraddittorio il contribuente non si attiva per fornire alcuna osservazione, si ritiene che l'atto possa essere emanato come da schema già trasmesso, senza la necessità di specificare altro.

Commento: L'introduzione del nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio ai sensi del nuovo art. 6-bis spinge ad alcuni spunti di riflessione. In primo luogo, l'applicazione generalizzata di tale obbligo comporterà inevitabilmente un allungamento dei tempi della riscossione, andando a creare un importante appesantimento dell'attività di accertamento dal momento che l'emissione degli avvisi dovrà ora essere preceduta dalla fase del contraddittorio preventivo che non potrà esaurirsi in ogni caso prima dei 60 giorni dalla notifica di uno specifico schema di atto.

Gli atti esclusi dall'applicazione dell'istituto sono stati individuati con DM 30/4/2024 del Viceministro dell'Economia: viene proposto un elenco puntuale di provvedimenti connessi però ai tributi erariali, senza specificare alcunché in relazione ai tributi locali. Per lo svolgimento della fase di accertamento priva di rischi di contenzioso, occorrerebbe quindi maggior chiarezza sugli atti esclusi dall'applicazione del contraddittorio: ad oggi la norma specifica che non sono

comunque assoggettabili gli atti di pronta liquidazione, come ad esempio – si ritiene – gli avvisi di accertamento per omesso versamento.

Un'ulteriore riflessione sorge in materia di spese di notifica dello schema di atto. Si potrebbe infatti pensare di applicare le spese di notifica al contribuente laddove non vengano evidenziate correzioni in sede di contraddittorio e si proceda dunque con l'emissione dell'avviso di accertamento, mentre si potrebbe valutare un addebito al Comune nei casi in cui non si giunga ad emettere alcun provvedimento.

Gli aspetti procedurali dovrebbero essere disciplinati dagli enti all'interno di un proprio regolamento: ad avviso di chi scrive la soluzione preferibile è quella di inserire queste specifiche all'interno del Regolamento Generale delle Entrate, invece di procedere all'introduzione di un nuovo Regolamento apposito che potrebbe cozzare con quanto già previsto nel R.G.E. generando confusione.

2. Divieto di *bis in idem* (art. 1, comma 1, lettera i)

La disposizione normativa introduce l'art. 9-bis allo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Ai sensi del nuovo articolo 9-bis, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Il principio del ne bis in idem introdotto dalla disposizione si riferisce alla gestione del procedimento amministrativo di accertamento e non a quello processuale di cui tratta invece l'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 che dispone espressamente tra i principi di delega che il Governo proceda a razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem.

Con riferimento all'applicazione del principio secondo il quale l'amministrazione può effettuare un unico atto accertativo per ciascun tributo per periodo d'imposta, pur non espressamente previsto dalla legge delega, si ricorda che l'articolo 4 della legge n. 111 del 2023 (concernente proprio la revisione dello statuto del contribuente) prevede la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e del principio di certezza del diritto; la generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità nonché la disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.

Commento: Il divieto di *bis in idem* introdotto dal nuovo articolo 9-bis della legge 212/2000 costituisce una novella di difficile applicazione per i tributi locali, mentre trova senza dubbio maggior attinenza alle entrate erariali. La norma prevede, infatti, il diritto per il contribuente di

non incorrere nell'emissione di avviso di accertamento relativo ad ogni singolo tributo più di una volta per ogni periodo d'imposta. Così come impostata, la disposizione presenta diverse criticità nell'ambito delle entrate comunali, prime tra tutte IMU e TARI.

Si pensi ad esempio ad un Comune che emette un avviso di accertamento per un'omessa dichiarazione sulla tassa rifiuti ai danni di un contribuente che non aveva dichiarato di condurre abitazione e box e da successivi controlli emerge che il contribuente in questione era in possesso anche di un secondo box. Applicando le nuove previsioni in materia di *ne bis in idem* il Comune, una volta emesso il primo avviso di accertamento, non potrebbe più effettuare un secondo per quel determinato periodo di imposta.

Il comma 1 della disposizione indica però che tale divieto viene meno "*per specifiche disposizioni e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali*". A tal proposito in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 27261 del 25 settembre 2023, il Giudice ha rilevato che viene meno l'unicità e la globalità dei tributi locali ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge n.296/2006, e risulta quindi possibile l'emissione per un medesimo periodo d'imposta di più accertamenti.

3. Autotutela obbligatoria (art. 1, comma 1, lettera m) e facoltativa

La disposizione normativa introduce l'art. 10-quater e 10-quinquies allo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).

1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'introdotta articolo 10-quater, al comma 1, indica gli specifici casi in cui l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento o alla rinuncia ad atti di imposizione. La norma, in particolare, stabilisce che l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso

di atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione definiti all'interno del medesimo articolo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Il comma 2 specifica, invece, i casi in cui l'Amministrazione finanziaria non procede all'annullamento d'ufficio ovvero alla rinuncia all'imposizione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Il comma 3 circoscrive l'ambito della responsabilità dell'amministrazione finanziaria nelle valutazioni prese ai fini dell'applicazione del presente articolo. Si prevede che con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è limitata alle ipotesi di dolo.

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

L'introdotta articolo 10-quinquies, al comma 1, indica i casi in cui l'esercizio del potere di autotutela non è obbligatorio. Nello specifico si prevede che fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater (dove l'esercizio di autotutela è obbligatorio), l'Amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.

Il comma 2 circoscrive l'ambito della responsabilità dell'amministrazione finanziaria nelle valutazioni prese ai fini dell'applicazione del presente articolo, stabilendo che trova applicazione il comma 3 dell'articolo 10-quater del medesimo provvedimento (Statuto dei diritti del contribuente): Il richiamato articolo 10-quater prevede che con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è limitata alle ipotesi di dolo.

Commento: Il rafforzamento dell'istituto dell'autotutela, ora divenuta obbligatoria per i casi elencati nell'art. 10-*quater* della l. 212/2000, pone importanti novità per gli enti locali. In primo luogo, il comma 1 consente l'annullamento totale o parziale dell'atto "*anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi*". L'autotutela obbligatoria si applicherà quindi anche nei casi di atti di accertamento notificati nel 2023, non impugnati entro i termini e quindi definitivi da meno di un anno: ciò comporterebbe un rilevante ridimensionamento dell'importante principio della definitività degli atti amministrativi. La disposizione apre anche di fatto ad un allungamento dei tempi di impugnazione, in quanto sarà possibile impugnare dinnanzi al giudice tributario anche il diniego tacito o espresso all'istanza di autotutela presentata per i casi di obbligatorietà ai sensi delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 220/2023, che modifica l'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Diviene inoltre impugnabile anche il rigetto espresso in tutti i casi non obbligatori (mentre lo stesso non può dirsi per i casi di tacito diniego, lasciando il dubbio sull'opportunità di rendere esplicito il mancato accoglimento nei casi di autotutela facoltativa).

Altro concetto non nuovo ma sicuramente rafforzato consiste nell'assenza di obbligo di ricezione dell'istanza di parte per introdurre la procedura di autotutela: il Comune quindi ogni qual volta si accorgerà di uno dei vizi di legittimità elencati all'interno della disposizione dovrà annullare direttamente l'atto senza attendere che il contribuente proceda con la richiesta di riesame dell'atto da correggere o annullare.

Infine si segnala, sempre nei casi di autotutela obbligatoria, uno sgravio della responsabilità del funzionario nei casi di errore sulla revisione dell'atto: la responsabilità è ora limitata alle ipotesi di dolo e non più per colpa grave. Secondo tale disposizione, si risponderà solo nei casi in cui l'evento dannoso si estrinseca in una volontà di creare un danno altrui, mentre non sarà previsto nel momento in cui il comportamento che ha generato un danno cagionevole ad un soggetto terzo avvenga contro l'intenzione.

4. Interpello (art. 1, comma 1, lettera n)

La disposizione normativa modifica l'art. 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità

degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 1, comma 1, lettera n), sostituisce l'articolo 11 dello Statuto del contribuente che reca la disciplina dell'istituto dell'interpello, prevedendo anche nuove misure volte a contenere l'elevato numero di interPELLI che pervengono all'Agenzia delle entrate. Tra queste vi è la previsione del versamento di un contributo e l'impossibilità di interpello allorché l'amministrazione finanziaria abbia fornito, mediante documenti di prassi, la soluzione per fattispecie corrispondenti.

Il comma 1 dell'articolo 11, in proposito, specifica che il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: ● applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo); ● corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (interpello qualificatorio); ● disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso); ● disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo); ● sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio); ● sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

3. La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Il comma 3, innovando la disciplina, subordina la presentazione dell'interpello al pagamento di un contributo. Nello specifico si prevede che la presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

Il comma 4 introduce una norma che specifica che agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Il comma 5 rimodula le tempistiche della risposta all'interpello. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni (nel testo precedente, a seconda della tipologia di interpello da 90 a 120 giorni, vedi infra tabella di confronto). Tale termine è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione e se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.

6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione

Il comma 6 prevede che la presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile

Il comma 7 precisa, innovando la disciplina, che la risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

Il comma 8, innovando anch'esso, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

Commento: Si evidenzia come il riformato art. 11 della legge 212/2000, contenente disposizioni in materia di interpello, non costituisca in realtà una norma pensata per tributi locali, in quanto le innovazioni introdotte sembrano far propendere per un utilizzo più improntato ai tributi amministrati dallo Stato di tale istituto. Da qui si potrebbe desumere che l'interpello non sia più obbligatorio per i Comuni, tesi anche sostenuta dal fatto che l'istituto non viene ricompreso all'interno dei principi obbligatori da recepire adeguando la normativa locale ai sensi dell'art. 1 comma 3 della medesima legge.

Le principali novità introdotte dal nuovo art. 11 sono:

- il pagamento di un contributo per poter presentare istanza di interpello (stabilito da apposito Decreto non ancora emanato);
- la realizzazione di banche dati per tener traccia di tutte le interpretazioni fornite dai quesiti sollevati, in modo da poter così snellire il ricorso a questo istituto, ormai vincolato dalla presenza di tali interpretazioni.

Quest'ultima previsione sarebbe di difficile applicazione per gli enti locali, in quanto comporterebbe che ogni Comune si doti di un registro da inserire all'interno dei propri siti web per poter permettere ai contribuenti di visionare le varie interpretazioni fornite prima di presentare un'istanza. Non resta che attendere il D.M. delle Finanze relativo alla definizione degli importi per il pagamento del contributo al fine di comprendere se gli enti locali siano esclusi. Anche in tale ultimo caso, tuttavia, si ritiene plausibile la definizione di un istituto di interpello "semplificato" all'interno degli ordinamenti degli enti locali che fino ad oggi lo prevedevano: anche in questo caso la soluzione consigliabile è quella di intervenire con una specifica disciplina all'interno del Regolamento Generale delle Entrate.